



# COMUNE DI CIMONE

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI  
INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA  
E COLLABORAZIONE

Approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 1 di data 14.01.2026

## **CAPO I - DEFINIZIONI**

### *Articolo 1 Definizioni*

1. Gli incarichi di consulenza sono quelli affidati a soggetti esterni all'amministrazione per l'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici.
2. Gli incarichi di studio e ricerca sono quelli affidati a soggetti esterni all'amministrazione per l'effettuazione di analisi, di verifiche, di approfondimenti conoscitivi.
3. Gli incarichi di collaborazione sono quelli affidati a soggetto esterni all'amministrazione per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario, ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente.

## **CAPO II – INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA**

### *Articolo 2 Esclusioni dalla presente disciplina*

1. Non rientrano nella materia qui disciplinata:
  - a) gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
  - b) gli incarichi per l'affidamento di funzioni notarili;
  - c) gli incarichi comunque connessi con l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  - d) le nomine a titolo di rappresentanza politica in Enti, Comitati, Commissioni e organi collegiali comunque denominati;
  - e) tutti gli incarichi comunque disciplinati da normative di settore che derogano al presente regolamento.

### *Articolo 3 Cumulo e durata*

1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, è fatto divieto di conferire contemporaneamente più incarichi di studio, consulenza o ricerca al medesimo professionista.
2. La prestazione deve essere di natura temporanea e di durata certa.
3. I termini di durata previsti per gli incarichi di consulenza, studio o ricerca possono essere prorogati solamente al fine di completare i progetti/attività oggetto dell'incarico, qualora sussista un motivato interesse pubblico, o per ritardi non imputabili al professionista incaricato.
4. E' escluso il rinnovo del contratto relativo all'incarico.

## **CAPO III – INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

### *Articolo 4 Incarichi di collaborazione*

1. Nel rispetto delle leggi in materia di lavoro, l'amministrazione può affidare incarichi di collaborazione in ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento.
2. Relativamente all'affidamento degli incarichi di collaborazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento e del Capo I bis della legge provinciale n. 23 d. d. 19.07.1990.

### *Articolo 5 Durata*

1. I termini di durata previsti per l'incarico di collaborazione possono essere prorogati

solamente al fine di completare i progetti/attività oggetto dell'incarico, qualora sussista un motivato interesse pubblico, o per ritardi non imputabili al professionista incaricato.

2. E' escluso il rinnovo del contratto relativo all'incarico.

## **CAPO IV – NORME COMUNI**

### *Articolo 6*

#### *Presupposti per il conferimento*

1. Gli incarichi sono affidati:
  - a) in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell'amministrazione;
  - b) a soggetti di comprovata specializzazione;
  - c) quando all'interno del Comune sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio.
2. Gli incarichi non possono essere affidati:
  - a) per l'utilizzo come lavoratori subordinati;
  - b) a soggetti che hanno commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, nello svolgimento di precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione;
  - c) a soggetti che hanno un contenzioso con l'amministrazione;
  - d) a soggetti che sono in conflitto di interesse con l'amministrazione;
  - e) ai dipendenti dell'ente committente cessati dal servizio nel triennio precedente;
  - f) ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo il caso della gratuità dell'incarico.

### *Articolo 7*

#### *Corrispettivi*

1. Qualora risulti possibile, il corrispettivo per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza è determinato sulla base delle tariffe professionali: diversamente il compenso è motivatamente determinato nel provvedimento di affidamento dell'incarico.
2. Il corrispettivo per gli incarichi di collaborazione è rapportato al trattamento economico fondamentale lordo del personale in servizio presso l'amministrazione di professionalità equiparabile e comunque non superiore a quello previsto per la categoria D del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali.
3. Il corrispettivo degli incarichi in commento deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta. Il corrispettivo non può essere legato al tempo della prestazione. Può essere rapportato ai valori economici di mercato, garantendo comunque la proporzionalità rispetto alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta.
4. Può essere attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.
5. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico ed all'acquisizione da parte del Comune di quanto commissionato. A tal fine, in sede di liquidazione, al Responsabile del servizio di merito compete la verifica e la certificazione della regolare esecuzione dell'incarico.

*Articolo 8*  
*Modalità di affidamento degli incarichi*

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti a soggetti di particolare e comprovata specializzazione e competenza, anche di livello universitario.
2. L'affidamento dell'incarico avviene previo esperimento di procedura comparativa, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e pubblicità.
3. La procedura è avviata mediante avviso pubblico, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, la durata, il compenso massimo previsto, i requisiti richiesti ed i criteri di valutazione.
4. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune per almeno 15 giorni e trasmesso alla Provincia Autonoma di Trento, ai Comuni e alle Comunità di Valle della Provincia Autonoma di Trento.
5. In casi di urgenza motivati, l'avviso in parola può essere pubblicato per n. 5 giorni.
6. La valutazione comparativa è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
  - \* criterio professionale, sulla base della disamina e del confronto dei curricula;
  - \* criterio economico, in riferimento al corrispettivo proposto e alla congruità del medesimo rispetto alla tipologia e all'oggetto dell'incarico.
7. In considerazione della natura fiduciaria e qualificata degli incarichi disciplinati dal presente regolamento e tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del singolo specifico incarico, il profilo professionale può assumere carattere prevalente rispetto all'elemento economico.
8. In deroga alla procedura comparativa di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'incarico può essere affidato direttamente al soggetto individuato dall'amministrazione comunale nei seguenti casi:
  - a) la procedura comparativa è andata deserta;
  - b) l'incarico può essere eseguito da un unico determinato soggetto;
  - c) situazioni di urgenza e/o criticità, debitamente motivate, che non consentono l'espletamento della procedura comparativa;
  - d) affidamento dell'incarico a favore di Fondazioni, Enti pubblici di ricerca, di Università e di strutture museali mediante la stipulazione di convenzioni o accordi amministrativi;
  - e) affidamento dell'incarico a società in house.
9. Nella determinazione di conferimento dell'incarico è dato riscontro:
  - dell'oggetto, della finalità dell'incarico e del carattere qualificato della prestazione;
  - della conformità dell'incarico agli strumenti di programmazione;
  - della effettiva assenza all'interno dell'Ente comunale della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
  - della professionalità dell'incaricato;
  - della procedura comparativa svolta;
  - della straordinarietà, specificità e temporaneità dell'incarico;
  - del corrispettivo e del rispetto dei limiti di stanziamento nel bilancio di previsione.
  - del rispetto del presente regolamento.
10. La stipulazione del contratto, avente ad oggetto lo svolgimento di uno degli incarichi di cui al presente regolamento, può avvenire anche mediante scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC).
11. Gli affidamenti degli incarichi di importo netto superiore ad € 5.000,00 sono trasmessi alla sezione regionale della Corte dei Conti.

*Articolo 9*  
*Amministrazione trasparente*

1. Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune, sottosezione *consulenti e collaboratori*, sono pubblicati a cura del servizio che ha adottato l'atto di conferimento e/o del servizio che ne ha curato l'istruttoria:
  - estremi dell'atto di conferimento;
  - curriculum;
  - oggetto dell'incarico;
  - compensi comunque denominati relativi al rapporto di studio, ricerca, consulenza o di collaborazione;
  - durata dell'incarico;
  - ogni altro elemento richiesto dalla normativa vigente.

*Articolo 10*  
*Società in house*

1. Le società a partecipazione pubblica, che gestiscono servizi in house per conto del Comune, sono tenute al rispetto dei principi di cui al presente regolamento nell'affidamento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione.
2. Il controllo e la vigilanza sono affidati ai delegati del Comune negli organi, collegi e organismi previsti dagli statuti societari.

*Articolo 11*  
*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina contemplata dalla legge provinciale n. 23 di data 19.07.1990, agli articoli del Codice Civile di riferimento e alle normative di riferimento applicabili.